



ORDINE AVVOCATI BRESCIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E/O DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER INIZIATIVE MERITEVOLI

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

nella seduta del 19 novembre 2024

ADOTTA

il seguente Regolamento

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la concessione, da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia (in seguito COA), di patrocinio e/o contributo economico in favore di iniziative meritevoli, come individuate all'articolo 2.
2. La decisione del COA è assunta sulla base di una valutazione discrezionale e insindacabile, tenuto conto dei criteri stabiliti nel presente regolamento.

Art. 2 - Individuazione delle iniziative meritevoli

1. Le iniziative per le quali possono essere concessi dal COA, in via alternativa o cumulativa e in ogni caso su richiesta preventiva dell'interessato, il patrocinio e/o l'erogazione di un contributo economico sono, a titolo esemplificativo:
 - a) eventi formativi nelle diverse tipologie previste dal regolamento CNF n. 6/2014 sulla formazione continua, alla cui organizzazione abbia collaborato e/o partecipato il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia;
 - b) congressi, manifestazioni pubbliche, convegni e pubblicazioni che, per i contenuti o le caratteristiche intrinseche, sono ritenuti particolarmente idonei a diffondere, sostenere e favorire la formazione giuridica, la conoscenza del ruolo etico e sociale dell'avvocato, la diffusione della cultura e dei valori della professione forense, la sensibilizzazione verso la tutela dei diritti e della legalità;
 - c) iniziative culturali, sportive o filantropiche che, per tematica coinvolta, rilevanza culturale e/o finalità di sensibilizzazione sociale, siano ritenute di interesse per l'Avvocatura.
2. Sono escluse dalla concessione del patrocinio e del contributo economico dell'Ordine le iniziative che:
 - a) hanno mere finalità di pubblicità o promozione commerciale;
 - b) sono organizzate, promosse, o sostenute da partiti o movimenti politici, fondazioni, organizzazioni, comunque denominate, di notoria e diretta appartenenza politica, ancorché non costituite in forma di partito, o anche solo riconducibili ad aree o esponenti politici;



ORDINE AVVOCATI BRESCIA

- c) perseguono finalità non coerenti con il ruolo istituzionale del COA;
- d) sono organizzate da soggetti debitori, a qualsiasi titolo, nei confronti del COA.

Art. 3 - Presentazione della richiesta

1. La richiesta è presentata al COA almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento al quale l'istanza si riferisce.
2. Nella richiesta, redatta secondo il modello allegato al presente regolamento (allegato 1), è specificato, con riguardo alla iniziativa, quanto segue:
 - a) le modalità di svolgimento (sede, date, orari, durata, etc.);
 - b) la dettagliata descrizione e gli obiettivi perseguiti;
 - c) se evento a partecipazione gratuita o a pagamento;
 - d) le categorie a cui è proposta la partecipazione (ad es. avvocati, praticanti, operatori giudiziari, pubblici amministratori, cittadinanza, ecc.);
 - e) nel caso di evento formativo accreditato ai sensi del regolamento CNF n. 6/2014, l'ente accreditante e i crediti riconosciuti, i controlli della partecipazione eventualmente posti in essere;
 - f) qualora siano previsti contributi economici esterni, anche sotto forma di sponsorizzazione, i riferimenti degli enti erogatori/sponsor e l'ammontare dei contributi esterni ottenuti o attesi;
 - g) la rilevanza, per diffusione territoriale e numero dei partecipanti;
 - h) la modalità di diffusione della notizia dell'iniziativa.
3. Il richiedente attesta sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni fornite e dei documenti presentati.
4. La richiesta di contributo economico, oltre alle informazioni di cui al punto 2, deve essere completata con:
 - a) un dettagliato piano economico-finanziario dell'iniziativa, redatto secondo lo schema allegato al presente regolamento (allegato 2), in cui sono distintamente indicati anche gli eventuali contributi/sponsorizzazioni richiesti ad altri soggetti;
 - b) la dichiarazione con cui il richiedente si impegna a vincolare il contributo alle finalità per le quali è stato richiesto.
5. Il richiedente è tenuto a informare il COA degli ulteriori contributi/sponsorizzazioni ottenuti o attesi successivamente alla presentazione della domanda. Il richiedente è altresì tenuto a comunicare al COA le informazioni di cui al punto 2, lett. e) del presente articolo, nel caso di evento formativo accreditato successivamente alla presentazione della domanda.



ORDINE AVVOCATI BRESCIA

6. Il COA può in ogni tempo effettuare controlli e richiedere informazioni e documentazione ulteriori in ordine al soggetto organizzatore e all'iniziativa per la quale è presentata l'istanza. A titolo esemplificativo possono essere richieste la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, la composizione dell'organo direttivo del soggetto richiedente o la presentazione sintetica del soggetto richiedente e delle finalità che lo stesso si propone.

Art. 4 - Concessione e spendita del patrocinio

1. Il patrocinio consiste nell'autorizzazione a far uso del nome e del logo del COA attraverso l'espressa indicazione, nel materiale divulgativo dell'iniziativa, della dicitura "con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia".

2. Salva la concessione del contributo economico a norma del presente regolamento, la concessione del patrocinio non comporta ulteriori oneri o contribuzioni a carico del COA.

3. La spendita del patrocinio e l'utilizzo del logo non devono causare danni al prestigio e all'immagine del COA.

4. È obbligo per il richiedente:

a) utilizzare il logo trasmesso dalla Segreteria del COA con la delibera di concessione del patrocinio;

b) far pervenire al COA, prima dell'inizio dell'evento, la documentazione (locandine, brochure, pagine web, altro materiale divulgativo) circa la modalità di spendita del patrocinio e di utilizzo del logo.

5. Il patrocinio è revocato:

a) se il richiedente, in sede di controllo da parte del COA, non produce la documentazione o le informazioni richieste;

b) se il patrocinio e il logo del COA sono stati utilizzati per fini diversi da quelli per i quali è stata deliberata la concessione;

c) se quanto dichiarato nella richiesta di concessione del patrocinio o allegato alla stessa risulta non veritiero.

Art. 5 - Concessione ed erogazione del contributo economico

1. I contributi economici possono essere concessi dal COA nei limiti dell'accantonamento annuale indicato nella relativa posta di bilancio preventivo.

2. Il contributo economico può essere concesso esclusivamente per le iniziative, senza fini di lucro, individuate ai sensi dell'articolo 2.



ORDINE AVVOCATI BRESCIA

3. Ai fini della concessione del contributo economico il COA tiene conto, in ordine di rilevanza, dei seguenti criteri:

- a) ambito territoriale di rilevanza dell'iniziativa;
- b) interesse forense all'iniziativa;
- c) numero dei partecipanti previsti;
- d) diffusione della notizia relativa all'iniziativa;
- e) assunzione parziale o totale dei costi da parte dell'organizzatore dell'iniziativa.

4. La concessione del contributo economico comporta l'onere per il richiedente di indicare, nel materiale divulgativo dell'iniziativa, la dicitura "con il contributo economico dell'Ordine degli Avvocati di Brescia" accompagnata dal logo del COA e di adempiere, con riferimento all'utilizzo del logo, a quanto previsto all'articolo 4, punti 3 e 4.

5. La previsione a carico dei partecipanti di oneri economici deve riferirsi esclusivamente al rimborso delle spese organizzative dell'iniziativa per la quale è richiesto il contributo economico.

6. Il contributo economico è concesso dal COA per un importo non superiore alla metà del risultato passivo previsto per l'iniziativa e attestato dal piano economico-finanziario presentato nell'istanza.

7. L'erogazione del contributo economico avviene, previa presentazione del rendiconto finale redatto secondo lo schema allegato al presente regolamento (allegato 2), in misura non superiore al risultato passivo risultante dal rendiconto finale stesso e, comunque, in misura non superiore all'importo indicato nella delibera di concessione. Il COA può richiedere la documentazione a supporto delle voci di spesa iscritte nel rendiconto finale, che deve essere conservata in originale dal richiedente per almeno 3 anni.

8. Il contributo economico è revocato:

- a) se l'erogazione non è avvenuta nel termine di 12 mesi dalla delibera di concessione a causa della mancata presentazione del rendiconto finale o di altro fatto imputabile al richiedente;
- b) se il richiedente, in sede di controllo delle voci iscritte nel rendiconto finale, non produce la documentazione o le informazioni richieste dal COA;
- c) se il contributo economico è destinato ad essere utilizzato o, se già erogato, è stato utilizzato per fini diversi da quelli per i quali è stato erogato;
- d) se quanto dichiarato nella richiesta di concessione del contributo economico o allegato alla stessa risulta non veritiero.



Art. 6 - Responsabilità

1. La concessione del patrocinio e/o del contributo economico non comporta l'assunzione di alcuna responsabilità da parte del COA che rimane estraneo e alla gestione dell'iniziativa e a ogni rapporto od obbligazione costituiti dal richiedente per la realizzazione dell'iniziativa stessa.

Art. 7 - Contributi ad associazioni che hanno collaborato alla predisposizione del piano dell'offerta formativa

1. Ferme le disposizioni sopra indicate, ciascuna associazione che abbia concorso alla formazione del piano dell'offerta formativa predisposto dal COA può richiedere un contributo dell'importo massimo di € 2.500,00 annuo, con un limite sino a € 1.250,00 per singolo evento, finalizzato al rimborso delle sole spese vive e di organizzazione di eventi gratuiti per i partecipanti. Il limite di € 1.250,00 per singolo evento può essere derogato, per eccezionali e motivate ragioni, previa acquisizione di parere preventivo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia.

2. Il limite di € 2.500,00 annui comprende tutti i contributi ricevuti dall'associazione ai sensi del presente regolamento nel corso dell'anno solare di competenza.

3. La somma concessa non comprende le spese per la locazione di sale per gli eventi, le quali sono a carico dell'Ordine, salvo per la parte eccedente il costo fissato dal COA con propria delibera. L'importo di tale eccedenza verrà quindi computato nell'importo complessivo concesso dal COA nel limite indicato al comma 1.

4. Saranno ammessi al pagamento solo i contributi per i quali la richiesta prevenga al COA entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza; il contributo potrà essere concesso dal COA nei limiti dell'accantonamento annuale indicato nella relativa posta di bilancio preventivo.

5. Il COA quantifica il contributo economico da erogare secondo i criteri indicati al comma 3 dell'art. 5 del presente regolamento.

6. Il contributo è revocato se l'associazione richiedente, in sede di controllo delle voci iscritte nel rendiconto finale, non produce la documentazione o le informazioni richieste dal COA, ovvero se quanto dichiarato nella richiesta di concessione del contributo economico o allegato alla stessa risulta non veritiero.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento è efficace per le iniziative che avranno luogo a decorrere dal 1° gennaio 2025, ad eccezione dell'art. 7 che è immediatamente efficace.